

# Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio – art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

## Il giudice

Nel procedimento n. 7 del ruolo VG dell'anno 2020, ha emesso il seguente

### d e c r e t o

**vista** la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 01/07/2020 da parte del sig. Aldo Baldo (cf: BLDLDA63L01H225H), nato a Reggiolo (RE) il 01/07/1963 ed ivi residente in via Italia n. 27, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Angiolillo;

**letta** la relazione particolareggiata dell'avv. Luigi Giani, nominato gestore della crisi dall'OCC costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

**rilevato** che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo la ricorrente soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo la stessa concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

**che** il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

**ritenuto** che il ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

**rilevato**, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Baldo per circa euro 290.000, accumulati per la maggior parte verso l'istituto di credito Cariparma (oggi Dovalue SpA quale procuratrice di Credit Agricole Italia SpA) per il residuo importo di due mutui fondiari concessi rispettivamente negli anni 2007 e 2010 per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione della casa familiare e per l'acquisto della licenza per l'attività di tabaccheria intrapresa dal coniuge;

**che** il passivo complessivamente preventivato ammonta ad euro 309.796,21 di cui:

- euro 13.080,93 per spese di procedura in prededuzione;
- euro 256.611,60 per crediti ipotecari;
- euro 3.473,90 per crediti privilegiati;
- euro 36.629,78 per crediti chirografari;

**rilevato** che il patrimonio della ricorrente è costituito dai seguenti beni:

- fabbricato unifamiliare con superficie commerciale complessiva di mq 195 circa, con area cortiliva esclusiva di circa 670 mq, sita nel comune di Reggiolo - fraz. Brugneto (RE) Strada Pandelici n. 7, censita al NCEU del Comune di Reggiolo al Foglio 8, Particella 111, Sub. 1, Cat. A/3, Classe 2, vani 8, rendita catastale € 557,77;
- autovettura Audi A3, Km 308.000, targata DR418NM;
- conto corrente n. 5479421 Poste Italiane SpA, con saldo attivo al 07/03/2020 di 556,59;



**che** l'immobile di Reggiolo è sottoposto a procedura esecutiva immobiliare pendente avanti all'intestato Tribunale (rge n. n. 438/18) promossa da Italfondario SpA (oggi Dovalue SpA);

**che** nel ricorso il debitore prevede che la procedura esecutiva prosegua (prossima vendita fissata al 19/11/2020 prezzo base di euro 93.000\_prezzo minimo euro 69.750);

**osservato** quindi che il nominando liquidatore potrà subentrare nella procedura esecutiva, instando per l'assegnazione del ricavato della vendita da ripartire nell'ambito della presente procedura (art. 14 *novies*, comma 2, ultima parte);

**rilevato** che il debitore è attualmente assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Pigozzi Lucio Srl con qualifica di operaio di livello c3 ed un reddito netto annuo pari ad euro 29.087,98;

**che** sullo stipendio percepito grava un pignoramento presso terzi (Tribunale Reggio Emilia – rge n. 2031/19, creditore procedente IFIS Npl SpA);

**ritenuto** che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

**considerato** che a norma dell'art. 14 ter, comma 6, let. b), come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, let. f), deve essere stabilito quale parte dello stipendio percepito dal debitore non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;

**osservato**, in proposito, che il debitore non ha un carico familiare e che le spese necessarie al suo mantenimento sono state preventivate nella misura di euro 1.500 mensili circa, da ritenersi congrua;

**ritenuto** che la proposta del curatore di mettere a disposizione dei propri creditori un quinto del proprio stipendio annuo (pari ad euro 5.817,60) appare allo stesso modo congrua;

**ritenuto** che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

**rilevato**, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

**rilevato** che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

#### **p.q.m.**

**I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico del sig. Aldo Baldo (cf: BLDLDA63L01H225H), nato a Reggiolo (RE) il 01/07/1963 ed ivi residente in via Italia n. 27;

**II.** nomina Liquidatore l'avv. Luigi Giani, già nominato Gestore della Crisi;

**III.** dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;



- IV.** stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;
- V.** ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta;
- VI.** ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- VII.** dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di stipendio che non è compresa nella liquidazione, è pari a 4/5 dello stipendio stesso;
- VIII.** dispone che il datore di lavoro (Pigozzi Lucio Srl) provveda a versare la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo sopra determinato al Liquidatore, con le modalità che saranno specificate dal curatore;
- IX.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;
- X.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
- XI.** dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 *sexies* della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 30/07/2020.

**il giudice**  
**Niccolò Stanzani Maserati**

